



**INDIRIZZI OPERATIVI PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO
TECNICO (CCT) - ARTT. 215-219 E ALLEGATO V.2 D.LGS. N. 36/2023.**

AGGIORNAMENTI AL D.LGS. N. 209/2024 E AL D.L. N. 73/2025



53eff213



INDICE

PREMESSE

- ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE**
- ARTICOLO 3- COMPETENZA ALLA INDIVIDUAZIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CCT**
- ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE**
- ARTICOLO 5 - INCARICO CONFERITO A DIPENDENTI PUBBLICI**
- ARTICOLO 6 - REQUISITI DI MORALITÀ**
- ARTICOLO 7 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE**
- ARTICOLO 8 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**
- ARTICOLO 9 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI**
- ARTICOLO 10 - COSTITUZIONE E DURATA**
- ARTICOLO 11 - INSEDIAMENTO**
- ARTICOLO 12 - FUNZIONI E COMPITI DEL CCT**
- ARTICOLO 13 - DOCUMENTI DA FORNIRE AL CCT ALL'ATTO DELL'INSEDIAMENTO**
- ARTICOLO 14 - PARERI E DETERMINAZIONI**
- ARTICOLO 15 - PROCEDIMENTO, MODALITÀ E TERMINI DEL RILASCIO DEI PARERI E DELLE DETERMINAZIONI**
- ARTICOLO 16 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CCT**
- ARTICOLO 17 - COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE FISSA**
- ARTICOLO 18 - COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE VARIABILE - QUESITI DI CARATTERE TECNICO**
- ARTICOLO 19 - COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE VARIABILE - QUESITI DI CARATTERE GIURIDICO**
- ARTICOLO 20 - RITARDO NELL'ASSUNZIONE DELLE DETERMINAZIONI**
- ARTICOLO 21 - IMPORTO DELLE SPESE**
- ARTICOLO 22 - RIPARTIZIONE E PAGAMENTI DEI COMPENSI E DELLE SPESE TRA LE PARTI**
- ARTICOLO 23 - OSSERVATORIO**
- ARTICOLO 24- SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVA**
- ARTICOLO 25- INDICAZIONI TRANSITORIE**
- ARTICOLO 26- RINVIO**



53eff213



PREMESSE

L'art. 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha introdotto l'obbligo di istituire il Collegio consultivo tecnico per la risoluzione delle dispute tecniche che possono insorgere nella fase di esecuzione dei lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea. Tale disciplina è rimasta in vigore fino al 30 giugno 2023 a seguito della proroga disposta dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, in forza della disposizione di cui all'art. 14, comma 4 del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificata dal Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, la suddetta disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. 76/2020 ha trovato applicazione fino al 30 giugno 2024.

L'art. 6, del D.L. n. 76/2020, è stato integrato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 con il nuovo comma 8-bis, che ha demandato ad un apposito provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'approvazione di apposite linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del Collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.

In attuazione della summenzionata disposizione, con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022, sono state adottate le “Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”.

Il Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, divenuto efficace il 1° luglio 2023, oltre ad aver consolidato l'istituto in questione negli artt. 215 e ss. del medesimo decreto legislativo e nell'Allegato V.2, ne aveva esteso l'obbligatorietà anche ai contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a un milione di euro.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 21 marzo 2024, sono stati approvati gli “Indirizzi operativi per la nomina e il funzionamento del Collegio consultivo tecnico (CCT) per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad un milione di euro. Artt. 215-219 e Allegato V.2 D.Lgs. n. 36/2023”, con l'obiettivo di fornire alle Strutture regionali indicazioni generali applicative per la nomina, la gestione e il funzionamento del Collegio consultivo tecnico per i contratti di competenza regionale, nonché indicazioni specifiche per i contratti di servizi e forniture.

Con DGR n. 711 del 26 giugno 2024 sono state apportate modifiche alla richiamata DGR n. 261 del 21 marzo 2024 al fine di adeguare gli indirizzi operativi di cui all'Allegato A alla DGR medesima al testo aggiornato delle disposizioni statali relative ai criteri di quantificazione del compenso da corrispondere ai componenti del Collegio consultivo tecnico.

Successivamente all'approvazione degli indirizzi regionali, il Codice dei contratti del 2023 è stato interessato da numerose e incisive modifiche che sono intervenute anche sulla disciplina del Collegio consultivo tecnico, apportate dapprima dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” e, più di recente, dall'art. 2 del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili



53eff213



adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105.

Nello specifico, per quanto attiene alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024:

- l’art. 62, novellando, l’art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023, da un lato ha circoscritto l’ambito di operatività del CCT, abolendone l’obbligo di istituzione per i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad un milione di euro, dall’altro lato ha specificato che lo stesso si applica anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato;
- l’art. 63, nel modificare l’art. 216 del Codice dei contratti, ha perimetrato con maggior dettaglio l’ambito oggettivo dell’attività del Collegio consultivo tecnico nel caso di rilascio di pareri obbligatori;
- l’art. 64, mediante modifica dell’art. 217 del D.Lgs. n. 36/2023, ha escluso che la pronuncia del Collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale in caso di richiesta di parere sulla risoluzione e non nelle ipotesi di sospensione coattiva e sulla modalità di prosecuzione dei lavori;
- l’art. 65 ha aggiunto all’art. 219 del Codice dei contratti il nuovo comma 1 bis, al fine di specificare quando si intende terminata l’esecuzione del contratto, presupposto al verificarsi del quale è previsto lo scioglimento del Collegio consultivo tecnico. Secondo tale previsione la condizione si avvera alla data della sottoscrizione dell’atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest’ultimo caso, il Collegio è sciolto con l’adozione della relativa pronuncia.

Inoltre, l’art. 94 del c.d. “decreto correttivo” ha disposto l’integrale sostituzione dell’Allegato V.2, apportando i seguenti elementi di novità:

- è stato in particolare chiarito che i limiti al compenso come stabiliti nel medesimo Allegato riguardano l’intero Collegio, nonché che la parte fissa del compenso non può superare gli importi indicati all’art. 6, comma 7-bis del decreto-legge n. 76/2020 e comunque i tetti di importo riportati nell’Allegato (art. 1 Allegato V.2);
- sono stati disciplinati direttamente nell’art. 2 dell’Allegato V.2 i requisiti e le incompatibilità dei componenti del CCT, con abrogazione della disposizione che operava un rinvio a Linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pertanto con superamento dell’applicazione in via transitoria della relativa disciplina sui requisiti dettata dalle Linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo tecnico approvate con decreto n. 12 del 17/01/2022 del MIMS (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT). Al riguardo, si evidenzia come, salvo il diverso periodo minimo di esperienza professionale, il decreto correttivo ha eliminato la distinzione tra requisiti del presidente e requisiti dei componenti diversi dal presidente;
- introduzione delle regole di funzionamento del CCT facoltativo (art. 3, comma 4, Allegato V.2);
- all’art. 4 dell’Allegato è stata trasposta la previsione già presente nelle Linee guida ministeriali del 2022 in base alla quale in nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza di quesiti di parte;
- all’art. 4, comma 3, entra a regime anche per gli appalti non PNR/PNC l’obbligo del CCT di svolgere riunioni periodiche ed eventualmente formulando osservazioni alle parti;
- all’art. 5 dell’Allegato V.2 sono state disciplinate le ipotesi di dimissioni e di revoca dei componenti del Collegio consultivo tecnico;
- nel successivo art. 6 sono state introdotte disposizioni sull’accesso agli atti detenuti dall’Osservatorio di cui all’art. 6 medesimo e dai CCT;
- nell’art. 7 sono state trasposte talune previsioni già contenute nelle Linee guida ministeriali inerenti la costituzione del CCT facoltativo e la costituzione del Collegio in caso di contratti misti, di suddivisione in lotti e di accordi quadro;
- nell’art. 8 dell’Allegato V.2 è stata introdotta la disciplina della segreteria tecnico amministrativa, la cui istituzione è facoltativa, già disciplinata dalla Linee guida ministeriali.

Da ultimo, con Decreto Legge n. 73/2025 (art. 2) sono state adottate disposizioni correttive dell’Allegato V.2 dirette:



- ad ampliare i presupposti in presenza dei quali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti compete nominare un componente del Collegio consultivo tecnico, inizialmente limitati all'ipotesi in cui il medesimo Ministero partecipa al finanziamento, ora estesi anche al caso in cui svolge il ruolo di concedente (art. 1, comma 2, Allegato V.2);
- a modificare la disciplina dei requisiti professionali ed esperienziali, stabilendo che diviene possibile tener conto non solo di uno, bensì di più requisiti tra quelli elencati dall'art. 2, comma 1, dell'Allegato V.2 e che ai fini del computo del tempo minimo di esperienza maturata (cinque anni per la nomina a componente e dieci anni per la nomina a presidente del CCT), rileva il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione anche cumulativamente considerati (art. 2, comma 2, Allegato V.2).

Quanto alla definizione dei parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo, da corrispondere ai componenti e al presidente del Collegio, nonché del compenso da corrispondere alla segreteria amministrativa, l'art. 1, comma 6, dell'Allegato V.2, come sostituito dal D.Lgs. n. 209/2024, dispone un rinvio a specifiche Linee guida da adottare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nelle more dell'adozione delle suddette Linee guida, in base alla previsione di cui al citato art. 2, comma 6, continuano ad applicarsi in via transitoria le Linee guida approvate con DM n. 12/2022, ferma la necessità di tenere conto sin d'ora del principio di gradualità nell'erogazione della parte fissa del compenso, evincibile dal combinato disposto degli articoli 1, comma 6 e 5, comma 3, dell'Allegato V.2.

Considerato che l'Allegato V.2 opera un rinvio alle Linee guida ministeriali del 2022 unicamente per l'applicazione transitoria dei parametri di determinazione dei compensi, nel testo aggiornato sono stati eliminati i riferimenti alle predette Linee guida per aspetti diversi da quelli inerenti la quantificazione degli importi da corrispondere ai componenti del CCT. Tuttavia, si è ritenuto di mantenere talune indicazioni al fine di garantire l'uniforme applicazione e attuazione dell'istituto, e di fornire al contempo un utile strumento di supporto all'operato degli uffici regionali.

I presenti indirizzi sostituiscono l'Allegato A alla DGR n. 261/2024 in adeguamento alle novità normative sopravvenute, più sopra descritte, con la specificazione che gli indirizzi inerenti i parametri per la determinazione del compenso ai componenti del CCT trovano applicazione fino all'adozione delle Linee guida ministeriali di cui all'art. 1, comma 6, dell'Allegato V.2.

Infine, rimangono sostanzialmente invariati gli indirizzi sui profili organizzativi e sulle procedure di individuazione e di nomina dei componenti del Collegio consultivo tecnico per i contratti di competenza dell'Amministrazione regionale, nonché le indicazioni inerenti le modalità di individuazione del componente del Collegio con funzioni di presidente, in caso di mancato accordo tra le parti, in relazione ai contratti pubblici di interesse regionale.



53eff213



ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La costituzione del Collegio consultivo tecnico (d'ora in poi CCT) è obbligatoria per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea (art. 215, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 36/2023).
2. La costituzione del CCT è facoltativa:
 - a) per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (art. 215, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 36/2023);
 - b) per forniture e servizi di qualunque importo (art. 215, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 36/2023);
 - c) per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto (CCT ante operam), ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione (art. 218 D.Lgs. n. 36/2023).
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, l'istituzione del CCT deve essere adeguatamente e dettagliatamente motivata da ragioni connesse alla complessità tecnica dei lavori o delle prestazioni da acquisire nei contratti di servizi e forniture, tali da far ragionevolmente ritenere probabile l'insorgenza di dispute tecniche o criticità suscettibili di rallentare l'iter realizzativo dell'appalto pubblico o la somministrazione della fornitura. L'istituzione del CCT a norma della lett. c) del precedente comma 2 deve essere adeguatamente motivata in ragione della complessità tecnica e/o amministrativa dell'appalto.
4. Nel caso di contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi (art. 7, comma 2, secondo periodo, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
5. Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti (art. 7, comma 3, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
6. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto (art. 7, comma 2, primo periodo, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
7. Qualora l'importo dei contratti d'appalto superi la soglia prevista di legge in relazione a varianti o modifiche del valore dell'importo contrattuale in corso di esecuzione, si raccomanda la costituzione del CCT prima dell'approvazione della variante o della modifica del valore del contratto in corso di esecuzione, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione della variante o della modifica contrattuale.

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE

1. Il CCT è formato di norma da tre componenti (art. 1, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
2. Il CCT è formato da cinque componenti in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste (art. 1, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023). Ai fini della valutazione della complessità dell'opera si rinvia alla definizione normativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, in base alla quale sono "appalti di lavori complessi" gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.
3. Il CCT "ante operam" facoltativo di cui all'art. 218 del D.Lgs. n. 36/2023, è formato da tre componenti, di cui due nominati dalla Struttura regionale competente titolare del centro di costo e il terzo in attuazione della previsione di cui all'art. 7, comma 1, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, con la procedura stabilita al successivo art. 3, comma 3.



53eff213



4. Nel caso di CCT facoltativo in corso d'opera di cui all'art. 3, comma 4, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del predetto Allegato e al successivo art. 3, comma 1 (art. 3, comma 5, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
5. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del CCT "ante operam" di cui all'art. 218 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023 (art. 7, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
6. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa ovvero svolge il ruolo di concedente allo stesso spetta la nomina un componente del CCT (art. 1, comma 2, ultimo periodo, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
7. Ai componenti del CCT non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (art. 1, comma 3, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).

ARTICOLO 3 - COMPETENZA ALLA INDIVIDUAZIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CCT

1. I componenti del CCT possono essere scelti di comune accordo dall'Amministrazione regionale e dall'operatore economico, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti prescritti, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte (art. 1, comma 2, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
2. I componenti di parte per l'Amministrazione regionale sono individuati dalla Struttura competente titolare del centro di costo, utilizzando le risorse stanziate nel quadro economico dell'intervento, senza necessità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica, anche se la nomina riguarda soggetti esterni all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 10, comma 1, lettera c), della direttiva 24/2014 UE, fermo il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, nonché rispettando, ove possibile, la parità di genere.
3. Nel caso di CCT facoltativo ante operam di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. c), due componenti sono nominati dal Direttore della Struttura regionale competente titolare del centro di costo e il terzo componente è nominato dal Direttore di Direzione, se la Struttura competente è una Unità organizzativa, o dal Direttore di Area se la Struttura competente è una Direzione.
4. Per l'individuazione dei componenti di parte, la Struttura regionale competente pubblica, per un periodo minimo di 10 giorni, un avviso nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella intranet regionale rivolto al personale interno e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale (operatori economici, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni e altri soggetti indicati all'art. 2, comma 1, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
5. Qualora, in riferimento agli appalti inseriti negli atti di programmazione, la medesima Struttura regionale debba procedere, nell'arco dell'anno, a più affidamenti, la stessa procede mediante un unico avviso plurimo, salvo il rispetto del principio della rotazione e del limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 5, comma 1, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023.
6. La Struttura regionale competente indica nell'avviso i criteri di selezione dei componenti di parte del CCT, fermo restando il possesso dei requisiti di moralità e di uno o più dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, e dall'avviso medesimo, tenendo conto, tra l'altro del curriculum professionale, della specializzazione anche in rapporto all'oggetto dell'appalto, nel rispetto del criterio di rotazione e dell'esigenza di garantire indipendenza di giudizio e valutazione.
7. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del CCT e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente. Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione, anche cumulativamente considerati (art. 2, comma 2, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
8. L'avviso può motivatamente accordare preferenza, ai fini della selezione dei componenti di parte, ai dipendenti della Stazione Appaltante, Enti strumentali e/o Società partecipate regionali.



53eff213



9. Nel bando di gara per l'affidamento dell'appalto e nell'avviso di cui al presente articolo è specificato altresì che al CCT si applicano i presenti indirizzi operativi, indicando il numero di componenti.
10. Qualora, entro il termine indicato nell'avviso, non siano presentate manifestazioni di interesse o queste risultino insufficienti o inadeguate rispetto ai requisiti richiesti, la Struttura competente individua i componenti di parte del CCT con le modalità ritenute più idonee nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e rotazione, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti.
11. I componenti del CCT devono rilasciare le dichiarazioni inerenti all'inesistenza di cause di incompatibilità, astensione, conflitto di interesse, come indicato nei successivi articoli.
12. L'assenza dei motivi ostativi sopra indicati deve persistere per tutta la durata dell'incarico.
13. Le dimissioni dei componenti del CCT sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo (art. 5, comma 3, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023). In tal caso, alla sostituzione del presidente o dei componenti si provvede con le medesime modalità previste per la nomina. I componenti del CCT non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione (art. 5, comma 4, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023)
14. Nelle more dell'attuazione delle previsioni di cui ai commi da 4 a 9, o per specifiche esigenze stabilite dalla Giunta regionale, le Strutture regionali competenti procedono ai sensi del comma 10.

ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il componente con funzioni di presidente è scelto dai componenti di nomina di parte (art. 1, comma 2, primo periodo, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
2. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine di 10 giorni dall'avvio di esecuzione del contratto, indicato al comma 1 dell'articolo 3, dell'Allegato V.2, questo è individuato entro cinque giorni:
 - dal Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Pianificazione, Demanio e Patrimonio;
 - dal Segretario Generale della Programmazione, nel caso in cui i lavori, i servizi e le forniture, per i quali sia necessaria la nomina siano di competenza dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Pianificazione, Demanio e Patrimonio, ovvero di competenza delle Strutture, degli Enti e società afferenti la predetta Area.
3. Il comma 2 si applica anche nel caso in cui il mancato accordo riguardi enti/agenzie/società che acquisiscono lavori, servizi e forniture di interesse regionale e di esclusivo interesse comunale (art. 1 comma 2 Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la designazione dovrà essere resa entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente.
5. Il mancato raggiungimento dell'accordo deve essere formalizzato mediante apposito verbale e la richiesta di designazione deve riportare almeno i seguenti elementi:
 - oggetto dell'appalto;
 - CIG (codice identificativo gara);
 - CUP (codice unico progetto);
 - importo stimato dell'appalto e importo del contratto;
 - durata del contratto;
 - data di consegna dei lavori o data prevista se non è ancora intervenuta la consegna del contratto;
 - categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera;
 - nominativo del progettista, del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza e del collaudatore se nominato;
 - la professionalità (ingegneri, architetti, giuristi o economisti) e il nominativo dei componenti del CCT già nominati dalle parti.

ARTICOLO 5 - INCARICO CONFERITO A DIPENDENTI PUBBLICI

1. Gli incarichi di componente/presidente del CCT sono conferiti dall'Amministrazione regionale a dipendenti di altre stazioni appaltanti e da altre stazioni appaltanti a dipendenti regionali previo rilascio dell'autorizzazione all'attività extra impiego. In tale ultimo caso si applica l'Allegato A alla DGR n. 1256



53eff213



del 3 luglio 2012 recante “Disciplina delle attività extraimpiego e dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale” e successive modificazioni.

2. Agli incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale si applica l'art. 4, comma 1, lett. c), dell'Allegato A alla D.G.R. 1256/2012, laddove stabilisce che non sono oggetto di autorizzazione le attività o gli incarichi svolti dal dipendente su nomina o designazione della Regione per i quali il dipendente ha diritto al compenso solo se la prestazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicazione ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 4.
3. Agli incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale a dipendenti con qualifica dirigenziale si applica il principio di onnicomprensività.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI MORALITÀ

1. Fermo quanto previsto dall'art. 812 del Codice di procedura civile, non possono far parte del CCT, coloro che:
 - a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del Codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346- bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
 - d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648- ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Non possono, altresì, far parte del CCT coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

ARTICOLO 7 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE

1. Al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti designati o nominati dovranno rilasciare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione relativa all'inesistenza di cause d'incompatibilità, astensione, conflitto di interesse, che dovranno persistere per tutta la durata dell'incarico.



53eff213



2. In particolare, come previsto dall'art. 2, comma 3, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, non possono essere nominati membri del CCT esclusivamente coloro che:
 - a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
 - c) con riferimento al presidente del CCT, abbiano svolto con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
 - d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio, in giudizi relativi alla esecuzione dell'appalto oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.
3. Inoltre, non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT.
4. In attuazione dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, la parte che ravvisi la sussistenza di cause di incompatibilità di cui sia venuta a conoscenza prima dell'assunzione delle pronunce del CCT o dello scioglimento del Collegio, provvede a farla tempestivamente valere documentandone le ragioni.
5. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti medesime mediante istanza di ricazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile (art. 2, comma 4, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
6. Ogni componente del CCT non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni (art. 5, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).

ARTICOLO 8 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

1. Le Strutture regionali competenti individuano i componenti e il presidente del CCT in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto specificati nell'avviso.
2. In particolare, il presidente e i componenti devono dimostrare di essere in possesso di requisiti di comprovata competenza e professionalità e di requisiti di moralità. I requisiti di competenza e professionalità sono quelli specificati all'art. 2, commi 1 e 2 dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023; i requisiti minimi di moralità sono indicati nel precedente art. 6.
3. Nel caso di nomina facoltativa del CCT per i contratti di servizi e forniture possono essere individuati profili pertinenti alle specificità delle prestazioni oggetto dell'appalto, in possesso di idonei requisiti di professionalità analoghi in relazione alle tipologie di incarico, alle qualifiche, ruoli, anzianità di servizio e altre caratteristiche previste dall'art. 2, commi 1 e 2 dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 9 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Il controllo sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 6, 7 e 8 è effettuato da parte della Struttura regionale competente.

ARTICOLO 10 - COSTITUZIONE E DURATA

1. L'attivazione del CCT deve intervenire, ad iniziativa dell'Amministrazione regionale, prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto o comunque non oltre 10 giorni da tale data.
2. Il CCT è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti (art. 219, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023).



53eff213



3. Come stabilito dall'art. 219, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il Collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.

ARTICOLO 11 - INSEDIAMENTO

1. Il CCT deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti pari o superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale (art. 3, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
2. Come previsto dall'art. 3, comma 1, ultimo periodo, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, in caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT, vale a dire il Tribunale di Venezia.
3. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del CCT alla presenza dei legali rappresentanti contrattuali delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del CCT valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile (art. 3, comma 2, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023 nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto:
 - sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi;
 - se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del CCT assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo;
 - le parti dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, di avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale.
5. Nel verbale di cui al precedente comma 3, inoltre:
 - sia il presidente sia i componenti del CCT dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 7, ove non attestato secondo la medesima modalità al momento dell'accettazione dell'incarico;
 - è individuato il componente del CCT incaricato della verbalizzazione delle riunioni del CCT o è indicata l'eventuale istituzione della segreteria di cui all'art. 8 dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023;
 - si procede alla determinazione degli oneri di funzionamento del CCT, nonché a stabilire i tempi e le modalità con cui sarà liquidata la parte fissa di cui al par. 7.2.1, lettera a), delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022 al verificarsi delle condizioni ivi indicate;
 - può essere richiesto l'acconto a titolo di anticipazione prevista dal par. 7.7.3 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022;
 - sono definiti ulteriori profili organizzativi che il CCT ritiene necessario inserire a verbale.

ARTICOLO 12 – FUNZIONI E COMPITI DEL CCT

1. Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un appalto pubblico ed è chiamato a fornire assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possano influire sulla regolare esecuzione del contratto, incluse quelle che possano generare o hanno generato riserve.
2. Lo scopo di costituzione del CCT, dall'avvio dell'appalto fino alla sua conclusione, è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta i propri determinazioni/pareri.
3. Il CCT esprime pareri e adotta determinazioni secondo quanto previsto dagli articoli 215, 216 e 217 del D.Lgs. n. 36/2023.



53eff213



4. In assenza dei quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente, pena la nullità delle determinazioni eventualmente assunte (art. 4, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
5. Il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti (art. 4, comma 3, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
6. In caso costituzione facoltativa le parti precisano i compiti che intendono attribuire al CCT tra quelli indicati agli articoli 215, 216, 217, 218 del Codice (art. 3, comma 4, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).

ARTICOLO 13 - DOCUMENTI DA FORNIRE AL CCT ALL'ATTO DELL'INSEDIAMENTO

1. Una volta costituito il CCT, le parti hanno l'onere di fornire allo stesso l'intera documentazione inerente al contratto.
2. In ogni caso, entrambe le parti possono fornire al CCT la documentazione che ritengono possa consentire la piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti dalla controparte.
3. In ogni caso il CCT può sentire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi del contratto ed ogni altra questione che ritenga di sottoporre alle parti. Il CCT può richiedere ulteriore documentazione non fornita dalle parti, ma ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere.

ARTICOLO 14 – PARERI E DETERMINAZIONI

1. L'acquisizione del parere del CCT è obbligatoria nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. In alternativa, su concorde richiesta delle parti, può essere richiesta una determinazione del Collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del Collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve (art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023).
2. L'acquisizione del parere è altresì obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del CCT, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto (art. 216, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023).
3. Come previsto dall'art. 216, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, nel parere il CCT valuta anche la possibilità di decidere:
 - a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
 - b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
 - c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
 - d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il CCT accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione delle attività afferenti la realizzazione dei lavori e indica le modalità, tra quelle indicate ai precedenti commi 2 e 3, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217 del D.Lgs. n. 36/2023 (art. 216, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023).



53eff213



5. Come previsto dall'art. 217, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del Collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del Collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del Collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
6. Se le parti escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215, del D.Lgs. n. 36/2023, in forza della quale l'osservanza delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa (art. 217, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023).
7. Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile (art. 217, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023).

ARTICOLO 15 - PROCEDIMENTO, MODALITÀ E TERMINI DEL RILASCIO DEI PARERI E DELLE DETERMINAZIONI

1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta (art. 4, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
2. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal RUP se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori (art. 4, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del CCT procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Il Collegio è comunque tenuto a svolgere le attività indicate al precedente art. 12, comma 5.
4. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio (art. 4, comma 3, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
5. Le determinazioni del CCT sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti (art. 4, comma 4, Allegato V.2).
6. Nell'adozione delle proprie determinazioni il CCT può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto assicurando il rispetto del contraddittorio tra le parti (art. 4, comma 2, Allegato V.2, al D.Lgs. n. 36/2023).
7. Il CCT opera secondo i principi del risultato e della fiducia di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023. Si impegna pertanto a tenere informate le parti, il responsabile del progetto, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione del contratto, la commissione di collaudo tecnico-amministrativo ed eventuali altri soggetti ritenuti rilevanti per risolvere la questione trattata.
8. Di ogni riunione del CCT, ivi comprese le riunioni periodiche di cui al precedente art. 12, comma 5, si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o del segretario se nominato.



53eff213



ARTICOLO 16 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CCT

1. Ai componenti del CCT spetta un compenso che si articola in una parte fissa e una parte variabile proporzionato al valore del contratto e alla complessità dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte (art. 1, commi 4 e 6, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
2. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo (art. 1, comma 5, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
3. A norma dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, i parametri per la determinazione dei compensi ai componenti del CCT e delle spese non aventi valore remunerativo, nonché i parametri del compenso della segreteria tecnico amministrativa sono definiti dalle Linee guida previste dal medesimo comma 6. Nelle more dell'adozione delle predette Linee guida, continuano ad applicarsi le Linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022 n. 17 gennaio 2022, n. 12.
4. I compensi dei membri del CCT sono computati all'interno del quadro economico e sono posti a carico di ciascuna parte nella misura del 50%. In caso di CCT ante operam il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante (par. 7.7.1 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
5. Al fine di garantire alla Stazione Appaltante una ragionevole certezza sulla previsione economica dell'importo da inserire nel quadro economico, il RUP determina l'importo presunto anche in ragione dell'importo massimo da poter corrispondere ai componenti del CCT, con una ponderata previsione del numero massimo di determinazioni che potrebbero essere richieste al CCT.
6. Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10% (par. 7.5 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
7. Nel caso di nomina di CCT ante operam, sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi ridotti del 20% (art. 7, comma 4, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
8. Il compenso complessivo previsto per il CCT non può superare il triplo della parte fissa, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 5, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e par. 7.2.2 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
9. Ai componenti del CCT non si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 1, comma 5, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
10. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge (art. 1, comma 5, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).

ARTICOLO 17 - COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE FISSA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, la parte fissa del compenso previsto per tutti i membri del CCT non può superare gli importi fissati dall'art. 6, comma 7-bis del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, e successive modificazioni:
 - a) in caso di CCT composto da tre componenti:
 - 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
 - 2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
 - 3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
 - 4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
 - 5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;
 - b) in caso di CCT composto da cinque componenti:
 - 1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
 - 2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;



53eff213



- 3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- 4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- 5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro.
2. In ogni caso, la parte fissa del compenso del CCT non può superare:
 - a) in caso di Collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
 - b) in caso di Collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro.
3. La parte fissa è proporzionata all'importo del contratto, eventualmente aggiornato a seguito di modifiche o varianti, ed è calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000,00 di lavori si applica la riduzione dell'80% (par. 7.2.1. lett. a, Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
4. Per gli appalti di lavori viene considerato il grado di complessità relativo alla categoria principale; in caso di istituzione facoltativa del CCT per gli appalti di forniture e servizi viene considerato un grado di complessità di 0,45.
5. Nel caso di nomina di CCT facoltativo nella fase antecedente alla stipula del contratto la parte fissa sarà proporzionata al valore dell'appalto.
6. La corresponsione della parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento di riunioni e sempre che le stesse abbiano comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari.
7. La parte fissa del compenso è liquidata, secondo un principio di gradualità, nei tempi e nelle modalità di cui al successivo art. 22, comma 3.
8. In caso di dimissioni dei componenti del CCT ai sensi del precedente art. 3, comma 13, il compenso spettante al sostituto è pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare (art. 5, comma 3, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).

ARTICOLO 18 - COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE VARIABILE - QUESITI DI CARATTERE TECNICO

1. In caso di quesiti di carattere prevalentemente tecnico la tariffa per la parte variabile è determinata, in funzione della relativa qualità, "a vacanza" sulla base della tariffa oraria indicata nel D.M. 17 giugno 2016. Il costo orario, indicato dall'art. 6 comma 2 lettera a) del predetto D.M. 17 giugno 2016 è incrementato del 25% (par. 7.2.1 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
2. Gli importi base sono così determinati:

Valore del contratto [euro]		Compenso base per componente [euro]	Compenso base per presidente [euro]
1.000.000,00 5.382.000,00	-	3.000,00	3.300,00
5.382.000,00 10.000.000,00	-	4.000,00	4.400,00
10.000.001,00 20.000.000,00	-	5.000,00	5.500,00
20.000.001,00 30.000.000,00	-	6.000,00	6.600,00
> 30.000.000,00		7.500,00	8.250,00



53eff213



3. Gli importi base come determinati ai sensi del comma 2 sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione del quesito posto, applicando:
- un coefficiente compreso tra 0,45-1,55 corrispondente al grado di complessità della categoria prevalente dei lavori, così come indicato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016 o pari a 0,45 nel caso di CCT facoltativo istituito per forniture e servizi;
 - un coefficiente di proporzionalità riferito alla natura del quesito trattato compreso tra 0,25 e 1, riferito ai seguenti livelli:

Valore del coefficiente	Livello di proporzionalità	Argomenti trattati
0,25-0,40	Basso	Pareri e determinazioni obbligatori ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 36/2023, ad esclusione di quelli resi per varianti e riserve
0,41-0,80	Medio	Problematiche relative alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento dell'appalto, inclusi i pareri e le determinazioni per varianti e riserve
0,81-1,00	Elevato	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

ARTICOLO 19 - COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE VARIABILE - QUESITI DI CARATTERE GIURIDICO

1. In caso di quesiti di carattere prevalentemente giuridico, la tariffa per la parte variabile è determinata, in funzione della relativa qualità, applicando quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 così come da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per prestazioni di assistenza stragiudiziale. Il compenso base è calcolato, sulla base dell'importo della questione giuridica oggetto del quesito, tenendo presente l'interesse sostanziale delle parti:



53eff213



Valore dell'affare [euro]	Compenso base per membro	Compenso base per presidente
0,01-1.000,00	284,00 euro	312,40 euro
1.000,01-5.200,00	1.276,00 euro	1.403,60 euro
5.200,01-26.000,00	1.985,00 euro	2.183,50 euro
26.000,01-52.000,00	2.410,00 euro	2.651,00 euro
52.000,01-260.000,00	4.536,00 euro	4.989,60 euro
260.000,01-520.000,00	6.164,00 euro	6.780,40 euro
520.000,01-2.000.000,00	3,00%	+ 10%
2.000.000,01-4.000.000,00	2,75%	+ 10%
4.000.000,01-6.000.000,00	2,50%	+ 10%
6.000.000,01-8.000.000,00	2,25%	+ 10%
8.000.000,01-10.000.000,00	2,00%	+ 10%
10.000.000,01-12.000.000,00	1,75%	+ 10%
12.000.000,01-14.000.000,00	1,50%	+ 10%
14.000.000,01-16.000.000,00	1,25%	+ 10%
16.000.000,01-18.000.000,00	1,00%	+ 10%
18.000.000,01-20.000.000,00	0,75%	+ 10%
20.000.000,01-22.000.000,00	0,50%	+ 10%
da 22.000.000,01	0,25%	+ 10%

2. I compensi base, così determinati, sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:

- un coefficiente compreso tra 0,45 - 1,55 corrispondente al grado di complessità della categoria prevalente dei lavori, così come indicato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016 o pari a 0,45 nel caso di CCT facoltativo istituito per forniture e servizi;
- un coefficiente di proporzionalità riferito alla natura del quesito trattato compreso tra 0,25 e 1:

Valore del coefficiente	Livello di proporzionalità	Argomenti trattati
0,25-0,40	Basso	Pareri e determinazioni obbligatori ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 36/2023, ad esclusione di quelli resi per varianti e riserve
0,41-0,80	Medio	Problematiche relative alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento dell'appalto, inclusi i pareri e le determinazioni per varianti e riserve
0,81-1,00	Elevato	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

ARTICOLO 20 - RITARDO NELL'ASSUNZIONE DELLE DETERMINAZIONI

1. Ai sensi del par. 7.2.4 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022, in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito, da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, come segue:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 15° giorno ed entro il 30° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;



53eff213



- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda.
- 2. L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.
- 3. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del CCT non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo (art. 5, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).

ARTICOLO 21 - IMPORTO DELLE SPESE

1. L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 (par. 7.4.1 Linee Guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022). Tale importo forfettario non ha carattere remunerativo ed è comprensivo di qualunque tipologia di spesa sostenuta dai componenti del CCT, ivi comprese le spese di trasferta, vitto e alloggio, ecc..

ARTICOLO 22 - RIPARTIZIONE E PAGAMENTI DEI COMPENSI E DELLE SPESE TRA LE PARTI

1. Il compenso ai singoli componenti del CCT è ripartito tra le parti in misura pari al 50% (par. 7.7.1. Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
2. Ove richiesto formalmente nel verbale di costituzione di cui al par. 3.1.2 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2023, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione (par. 7.7.3 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
3. La parte fissa del compenso è liquidata secondo un principio di gradualità:
 - a) per gli appalti non finanziati con fondi PNRR/PNC nei tempi e con le modalità concordate nel verbale costitutivo del CCT (par. 3.1.3, lett. c, Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022);
 - b) stabilendo comunque una quota da corrispondere a saldo nel momento in cui il contratto è da intendersi eseguito a norma del precedente art. 10, comma 3.
4. Il compenso per la parte variabile è corrisposto ai componenti entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere (par. 7.7.2 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
5. Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvede in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore (par. 7.7.6 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).

ARTICOLO 23 – OSSERVATORIO

1. Come previsto dall'art. 6 dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, i Presidenti dei CCT provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del CCT e le principali pronunce assunte dal CCT stesso .

ARTICOLO 24 – SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVA

1. Per lavori di particolare complessità, il CCT si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente (art. 8, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).
2. Il compenso da corrispondere alla segreteria è determinato in una misura compresa tra il 3 e il 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Detto compenso è a carico dei componenti



del CCT ed è liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti (art. 8, comma 2, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023).

ARTICOLO 25 – INDICAZIONI TRANSITORIE

1. Gli indirizzi di cui ai precedenti articoli da 17 a 23 si applicano fino all'entrata in vigore delle Linee guida previste dall'art. 1, comma 6, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023.
2. Dalla data di entrata in vigore delle Linee guida di cui al precedente comma 1, il compenso ai componenti del CCT e alla segreteria eventualmente istituita, nonché l'ammontare delle spese, sono determinati secondo le nuove disposizioni e gli indirizzi di cui ai precedenti articoli da 17 a 23 continuano ad applicarsi in quanto compatibili.

ARTICOLO 26 - RINVIO

1. Per quanto non richiamato o riportato nel presente provvedimento, si rinvia alla disciplina di cui agli articoli da 215 a 219 del D.Lgs. n. 36/2023, all'Allegato V.2 e, per quanto attiene alla determinazione del compenso e delle spese, alle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022, nonché ad ogni altra disposizione di legge applicabile.



53eff213

